

**Determinazione del Dirigente del Servizio  
Tutela e Valutazioni Ambientali**

N. 82 - 31980/2016

**OGGETTO: Progetto:** *“Operazioni di recupero rifiuti ai sensi dell’art. 216 D.Lgs.152/06 e s.m.i.”*

**Comune:** *Torino*

**Proponente:** *Ediltransport Viscomi s.r.l.*

**Procedura:** *Fase di Verifica ex. art. 10 L.R. n. 40/98 e s.m.i.*

**Esclusione dalla fase di Valutazione di Impatto Ambientale**

*Il Dirigente del Servizio Tutela e Valutazioni Ambientali*

**Premesso che:**

- in data 03/08/2016 la Società Ediltransport Viscomi s.r.l. - con sede legale in Botricello (CZ), Via Marina II traversa snc e Partita IVA 02687210795 - ha presentato domanda di avvio alla fase di verifica della procedura di VIA, ai sensi dell'art. 4, comma 4 della legge regionale 14 dicembre 1998, n. 40 e s.m.i. *“Disposizioni concernenti la compatibilità ambientale e le procedure di valutazione”*, relativamente al progetto di *“Operazioni di recupero rifiuti ai sensi dell’art. 216 D.Lgs.152/06 e s.m.i.”* in quanto rientrante nella seguente categoria progettuale dell'Allegato B2 della L.R. 40/98 e s.m.i.:
  - n. 32 ter *“impianti di recupero di rifiuti non pericolosi, con capacità complessiva superiore a 10 t/giorno, mediante operazioni di cui all’Allegato C, lettere da R1 a R9, della quarta parte del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152”*;
- in data 01/09/2016 è stata pubblicata sul sito WEB della Città Metropolitana di Torino la documentazione progettuale relativa al progetto in oggetto e l'avviso al pubblico recante l'avvio del procedimento e l'individuazione del responsabile del procedimento;
- il progetto è rimasto a disposizione per la consultazione da parte del pubblico per 45 giorni e su di esso non sono pervenute osservazioni;
- per lo svolgimento dell'istruttoria è stato attivato uno specifico gruppo di lavoro dell'organo tecnico, istituito con DGP 63-65326 del 14/4/99 e s.m.i.;
- l'istruttoria è stata svolta con il supporto tecnico-scientifico dell'ARPA e con i contributi forniti dai componenti dell'organo tecnico;
- in data 27/10/2016 si è svolta la Conferenza dei Servizi presso la sede dell'Area Sviluppo Sostenibile e Pianificazione Ambientale della Città Metropolitana di Torino, Corso Inghilterra 7 - Torino (convocata ai sensi della L. 07/08/1990 n. 241 e s.m.i.);

## **Rilevato che:**

### *Localizzazione e stato di fatto*

- l'area oggetto dell'intervento, per una superficie pari a 14.000 mq, è sita in Torino in Via Bertani 41/46 ed identificata al C.T. al foglio 1433, part. 44p e 66p;
- l'area si trova nelle immediate vicinanze dell'ingresso della Tangenziale Sud di Corso Orbassano;
- sul lato Nord Est del sito si trova la Motorizzazione Civile, sugli altri lati vi sono i raccordi per l'ingresso e l'uscita della Tangenziale Sud di Torino – Imbocco Corso Orbassano;
- attualmente la società Ediltranport Viscomi s.r.l. nell'area esercita principalmente attività di rimessaggio autoveicoli e deposito materiali collegati all'attività di costruzioni edili, movimentazione terra e demolizioni;
- lungo il perimetro dell'area è presente una recinzione in rete metallica di altezza pari a 2 m;
- l'intera area è stata opportunamente mascherata mediante la piantumazione di essenze arboree sempreverdi miste o alternate ad essenze arboree autoctone;

### *Stato di progetto*

- al fine di migliorare la propria offerta commerciale e integrare la propria attività l'azienda intende utilizzare l'area, attrezzandola opportunamente, per la messa in riserva ed il trattamento di rifiuti non pericolosi;
- l'attività di sola messa in riserva (R13) è prevista per:
  - rifiuti di carta, cartone e cartoncino (tipologia 1.1)
  - imballaggi, vetro di scarto ed altri rifiuti e frammenti di vetro (tipologia 2.1)
  - rifiuti di ferro, acciaio e ghisa (tipologia 3.1)
  - rifiuti di metalli non ferrosi o loro leghe (tipologia 3.2)
  - rifiuti di plastica, imballaggi usati in plastica (tipologia 6.1)
  - scarti di legno e sughero, imballaggi di legno (tipologia 9.1)
- la messa in riserva a valle dell'eventuale cernita e separazione, è prevista in cassoni metallici, di 20 mc, chiudibili;
- le tipologie di rifiuto sottoposte a trattamento e recupero (R5) comprenderanno le seguenti tipologie:
  - inerti da demolizione e costruzione (tipologia 7.1)
  - conglomerati bituminosi (tipologia 7.6)
- le attività di recupero R5 saranno effettuate mediante fasi meccaniche e tecnologicamente interconnesse di macinazione, vagliatura, selezione granulometrica, separazione della frazione metallica e delle frazioni indesiderate al fine della produzione di materiali da ingegneria con caratteristiche tali da poter essere avviati al riutilizzo in campo edile, accertando la loro idoneità ambientale mediante verifica analitica;

- i quantitativi e le operazioni di recupero previste sono le seguenti:

Punto del D.M. 05/02/98 relativo al rifiuto	Attività di recupero (All. C al D.Lgs. 152/06)	Quantità massima stoccabile presso il sito (t)	Quantità massima ritirata annualmente espressa in t
7.1	R5	14.400	42.250
7.6	R5	7.200	15.000
1.1	R13	20	500
2.1	R13	20	500
3.1	R13	20	500
3.2	R13	20	500
6.1	R13	20	500
9.1	R13	10	249
<b>TOTALE</b>		<b>21.710</b>	<b>59.999</b>

**Considerato che:**

Nel corso dell'istruttoria sono pervenute le seguenti note:

- nota prot. n. 128210 del 04/11/2016 del Servizio Pianificazione e Gestione Rifiuti, Bonifiche, Sostenibilità Ambientale della Città Metropolitana di Torino;
- nota prot. n. 1125153 del 26/10/2016 del Servizio Qualità dell'Aria e Risorse Energetiche della Città Metropolitana di Torino;
- nota prot. n. 125866 del 27/10/2016 del Servizio Risorse Idriche della Città Metropolitana di Torino;
- nota prot. n. 93497 del 27/10/2016 dell'ASL TO1;
- nota prot. n. 87197 del 25/10/2016 di SMAT s.p.a. ;

L'istruttoria tecnica condotta ha evidenziato, relativamente al progetto proposto, quanto di seguito elencato:

**1. dal punto di vista amministrativo/autorizzativo**

- sarà rilasciata Autorizzazione Unica Ambientale disciplinata dal D.P.R. n. 59/2013 che ricomprenderà la comunicazione ai sensi dell'art. 216 del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i ed

autorizzazione alle emissioni diffuse in atmosfera ex art. 269 del medesimo D.Lgs.;

- anche l'autorizzazione per eventuali scarichi di acque reflue domestiche provenienti dal locale Uffici sarà ricompresa in AUA;

## **2. dal punto di vista della pianificazione territoriale:**

### **PTC2**

- l'area oggetto dell'intervento ricade nell'ambito del progetto inerente il nuovo tracciato di Corso Marche individuato nel PTC2 approvato dalla Regione Piemonte con deliberazione di Consiglio Regionale n. 121 – 29759 del 21/07/2011;
- dalle NTA si evince che il PTC2 vieta qualsiasi intervento eccedente la manutenzione straordinaria sul tracciato dell'infrastruttura ed impone vincolo all'attività edilizia ed urbanistica nell'area speciale di Corso Marche, in quanto definito progetto strategico di scala sovraprovinciale ed elemento strutturale del sistema della mobilità;
- in considerazione del fatto che il progetto dal punto di vista edilizio prevede esclusivamente la realizzazione ed adeguamento delle pavimentazioni e la realizzazione del sistema di gestione delle acque meteoriche e che non saranno presenti strutture fisse ma mobili (cumuli, cassoni, macchinari), non si ritiene che l'intervento proposto sia in contrasto con il PTC2;

### **Pianificazione Comunale**

- il vigente piano regolatore del Comune di Torino, inserisce l'area in zona *“Aree a servizi pubblici ed a servizi assoggettati all'uso pubblico”*;
- dal punto di vista idrogeomorfologico l'area oggetto dell'intervento si trova in classe I - sottoclasse I che comprende aree edificate ed inedificate non soggette a pericolo di inondazione ed allagamento;
- la sede oggetto dell'intervento è in disponibilità del proponente tramite Disciplinare di concessione di terreno Comunale del Comune di Torino del 27/12/2012;
- con nota prot. n. 1418 del 30/05/2016 la Direzione Territorio ed Ambiente della Città di Torino si è espressa in maniera preliminare per quanto riguarda la compatibilità urbanistica dell'intervento sull'area evidenziando che *“alla luce della speciale normativa applicabile in materia di aree di proprietà comunale concesse in locazione, art. 27 della legge finanziaria 2002, e considerato che l'attività richiesta di frantumazione e vagliatura di rifiuti inerti finalizzata alla produzione di materiale edile, pare correttamente inseribile nel contesto urbano anche grazie alla conformazione dei luoghi”*;
- in considerazione del fatto che è presupposto indispensabile all'esercizio dell'attività la sussistenza della compatibilità urbanistica del sito certificata dal Comune interessato, la Città di Torino dovrà esprimersi in maniera esplicita circa la compatibilità dell'intervento, anche alla luce dei disposti del PTC2, e fornire il nulla osta all'inizio dell'attività;

### **Vincoli e fasce di rispetto**

- l'area interessata dall'attività non risulta sottoposta ad alcun vincolo territoriale ed ambientale;
- parte dell'area oggetto dell'intervento è interessata da fascia di rispetto autostradale; dovrà dunque essere acquisito nulla osta da parte dell'ente gestore dell'infrastruttura;
- si segnala la presenza di due canali intubati che scorrono sotto l'area d'intervento; ai sensi del

comma 5 punto 1.1 nelle N.U.E.A. del PRGC “Alle derivazioni d’acqua comunali o consortili (bealere) si applica una fascia di rispetto di inedificabilità assoluta di metri 5.00 dal piede dell’argine o della sponda naturale. Qualora le derivazioni d’acqua comunali o consortili (bealere) con intubamento preesistente, non svolgano ruolo di collettore drenante per le aree attraversate ed abbiano pertanto portata costante e non influenzata dagli eventi meteorici nell’area di drenaggio, non si applicano le fasce di rispetto di cui al precedente capoverso. Tali condizioni dovranno essere verificate da parte degli uffici comunali competenti, sulla base di idonea documentazione allegata all’istanza”;

### **3. dal punto di vista progettuale**

- le informazioni fornite sono ritenute sufficienti per valutare l’impatto dell’intervento;
- è stato dato atto di una potenziale corretta gestione dell’impianto in riferimento alla normativa tecnica di settore; si sottolineano le seguenti carenze progettuali, ai fini di una corretta e completa formulazione dell’istanza successiva alla fase in oggetto:
  - fornire una planimetria CTR con individuazione dell’impianto e una planimetria catastale riportante i mappali sede dell’attività;
  - riguardo i rifiuti combustibili (carta, legno e plastica) chiarire la posizione in merito all’applicazione della normativa relativa alla prevenzione incendi;
- per quel che riguarda alcuni CER ricompresi nella scheda rifiuti, in merito al recupero di rifiuti di natura domestica si coglie l’occasione per far presente che non possono essere conferiti ad un impianto che operi il recupero in ambito di procedura semplificata, ex art. 216 del D.Lvo 152/06 in quanto il D.M. 5/2/1998 e s.m.i, nell’identificare non solo le diverse categorie merceologiche dei rifiuti, ma anche CER e provenienza, non elenca mai, quale possibile origine direttamente da privati, riportando al più ...da *raccolta differenziata*, ovvero, *selezione da RSU e/o RAU*... pertanto tale raccolta va intesa, non come la semplice differenziazione del rifiuto operata nell’ambito delle mura domestiche, bensì come parte del sistema pubblico integrato della gestione dei rifiuti;

### **4. dal punto di vista ambientale**

#### *Gestione reflui ed acque meteoriche*

- le attività svolte non comportano e non comporteranno la generazione di acque tecnologiche di processo;
- il proponente ha presentato tramite SUAP (pervenuta al Servizio Risorse Idriche della Città Metropolitana di Torino in data 03/08/2016) istanza di approvazione del Piano di Prevenzione e Gestione delle acque meteoriche e di lavaggio ai sensi del Regolamento regionale 1/R 2006 “Disciplina delle acque meteoriche di dilavamento e delle acque di lavaggio di aree esterne (Legge regionale 29 dicembre 2000, n. 61)”;
- in riferimento a tale istruttoria il Servizio Risorse Idriche della Città Metropolitana di Torino, in data 05/10/2016 con prot. n. 114981, ha sospeso l’endoprocedimento di competenza fino alla conclusione dell’iter di verifica V.I.A. ai sensi della L.R. 40/1998 e s.m.i.;
- al fine dell’approvazione del Piano è necessario che vengano approfonditi i seguenti aspetti:
  - una conferma che sia intenzione della Ditta gestire le acque meteoriche secondo le

modalità previste nel Piano oggetto dell'istanza presentata con immissione nei primi stati del sottosuolo;

- evidenziare in una planimetria, l'intera superficie scolante, le diverse tipologie di pavimentazione, le reti di raccolta e convogliamento delle acque meteoriche, la posizione dei cassoni e le aree su cui avviene la movimentazione/gestione dei rifiuti;
- dovrà essere redatta una relazione tecnica che:
  - ✓ accerti che il sistema di trattamento sia in grado di trattare le acque di prima pioggia provenienti da tutta la superficie scolante eliminando i contaminanti caratteristici dei rifiuti gestiti dalla Ditta;
  - ✓ dimostri che le caratteristiche costruttive (impermeabilità) della pavimentazione della superficie scolante siano tali da permettere la raccolta ed il convogliamento delle acque meteoriche verso il sistema di trattamento;
  - ✓ chiarisca la funzione del setto di separazione nella vasca di decantazione, rammentando che la stessa dovrà garantire l'abbattimento degli inquinanti caratteristici delle acque di prima pioggia in funzione dei rifiuti oggetto del dilavamento;
  - ✓ chiarisca le motivazioni che hanno portato alla scelta degli strati superficiali del sottosuolo quale recapito delle acque meteoriche verificando anche la presenza di corpi recettori alternativi (vedere per esempio i due canali paralleli interrati insistenti sull'area in esame, citati dal Comune di Torino);
  - ✓ specifichi le modalità di gestione della messa in riserva dei rifiuti ed in particolare di quelli stoccati nei cassoni al fine di valutare l'eventuale dilavamento degli stessi da parte delle acque meteoriche;
- verificare la necessità di attivare eventuali scarichi di acque reflue domestiche provenienti dal locale Uffici che, come noto, dovranno essere preventivamente autorizzati con Autorizzazione Unica Ambientale (A.U.A.) ai sensi del D.P.R. N. 59/2013;

- si rammenta che l'approvazione del Piano è presupposto indispensabile all'esercizio dell'attività;

#### *Rumore*

- dovrà essere presentata relazione previsionale di impatto acustico, redatta ai sensi della D.G.R. n. 9 11616 del 02/02/2004;
- si ritiene inoltre necessario prevedere una campagna di misurazione del rumore raggiunte le condizioni di regime dell'impianto in modo da verificare l'attendibilità delle simulazioni che verranno condotte e, nel caso di eventuali criticità, individuare le modalità per una loro completa risoluzione;

#### *Emissioni in atmosfera*

- le attività produttive che potrebbero aver rilevanza sulla generazione di emissioni in atmosfera sono il recupero e trattamento di inerti da demolizione e costruzione (tipologia 7.1) e conglomerati bituminosi (tipologia 7.6) e comprenderanno le fasi di vagliatura, frantumazione,

selezione granulometrica, separazione della frazione metallica e delle frazioni indesiderate, finalizzate al loro riutilizzo in campo edile;

- non è previsto il recupero tramite processi a caldo, in particolare, per quanto riguarda la tipologia 7.6 (*conglomerato bituminoso – materiale proveniente da operazioni di fresatura e rimozione superfici asfaltate; frammenti di piattelli per il tiro al volo*), è escluso il recupero in processi per la produzione di conglomerato bituminoso;
- si ritiene pertanto che l'impatto sulla matrice atmosferica derivante dalle attività in questione sarà costituito dalle emissioni diffuse di polveri generate durante le fasi di selezione, stoccaggio, movimentazione, vagliatura e frantumazione del materiale trattato, per il contenimento delle quali il proponente ha già previsto l'adozione di specifici presidi e modalità operative la cui implementazione sarà oggetto di prescrizioni tecniche e gestionali, che costituiranno parte integrante dell'atto autorizzativo da rilasciarsi all'Impresa;

#### **Ritenuto che:**

- non sono in generale emersi elementi tali da far ritenere che l'intervento in progetto possa aggravare, da un punto di vista ambientale, la situazione esistente e futura dell'area in esame;
- le informazioni fornite sono ritenute sufficienti per valutare l'impatto dell'intervento;
- è stato dato atto di una potenziale corretta gestione dello stabilimento ma sono comunque necessarie alcune valutazioni di carattere progettuale e gestionale che possono migliorare le prestazioni ambientali dell'impianto, di cui dovrà essere dato riscontro, da parte del proponente, nell'ambito dei successivi iter autorizzativi;
- la Città di Torino dovrà esprimersi in maniera esplicita circa la compatibilità dell'intervento, anche alla luce dei disposti del PTC2, e fornire il nulla osta all'inizio dell'attività;
- tutte le prescrizioni e condizioni cui il soggetto titolare dovrà attenersi nell'esercizio dell'attività di gestione, verranno individuate nell'ambito dei successivi iter autorizzativi;
- di poter escludere, pertanto, il progetto in esame, ai sensi dell'art. 10 comma 3 L.R. n. 40 del 14/12/1998 e s.m.i, dalla fase di valutazione di impatto ambientale, subordinatamente alle seguenti condizioni:

#### **Prescrizioni relative ad adeguamenti progettuali ed approfondimenti ambientali, la cui ottemperanza deve essere verificata nell'ambito dei successivi iter autorizzativi**

- dare evidenza di quanto specificato in precedenza al punto 3) *dal punto di vista progettuale* del presente atto;
- dare evidenza di quanto specificato in precedenza al punto 4) *dal punto di vista ambientale - Gestione reflui ed acque meteoriche* del presente atto;

#### **Prescrizioni per la realizzazione/gestione dell'opera**

- il progetto definitivo dovrà essere realizzato conformemente alla documentazione progettuale presentata in data 03/08/2016 ivi incluse le misure di mitigazione e compensazione previste, fatto salvo quanto esplicitamente previsto dalle prescrizioni inserite nel presente provvedimento ed in quelli seguenti; qualsiasi modifica sostanziale a tali previsioni dovrà essere sottoposta al riesame del Servizio Tutela e Valutazioni Ambientali della Città Metropolitana di Torino;

- al fine della realizzazione ed esercizio dello stabilimento la Città di Torino dovrà esprimersi in maniera esplicita circa la compatibilità dell'intervento, anche alla luce dei disposti del PTC2, e fornire il nulla osta all'inizio dell'attività;
- relativamente alla fascia di rispetto autostradale dovrà essere acquisito nulla osta da parte dell'ente gestore dell'infrastruttura;
- si rammenta che l'approvazione del Piano di Gestione delle Acque meteoriche e di lavaggio è presupposto indispensabile all'esercizio dell'attività;
- adottare ogni misura di carattere tecnico/gestionale appropriata ad evitare il verificarsi di situazioni di contaminazione delle matrici ambientali e degli operatori interessati;

#### **Prescrizioni per il monitoraggio in fase di esercizio**

- prevedere una campagna di misurazione del rumore raggiunte le condizioni di regime dell'impianto in modo da verificare l'attendibilità delle simulazioni che verranno condotte e, nel caso di eventuali criticità, individuare le modalità per una loro completa risoluzione;

#### **Adempimenti**

- all'ARPA Piemonte, Dipartimento di Torino, deve essere comunicato l'inizio ed il termine dei lavori, onde permettere il controllo dell'attuazione delle prescrizioni ambientali nella fase realizzativa dell'opera ai sensi dell'art. 8 della L.R. 40/98;
- il Direttore dei lavori deve trasmettere, secondo le tempistiche concordate in fase di progettazione del monitoraggio, all'ARPA Piemonte, Dipartimento di Torino una dichiarazione, accompagnata da una relazione esplicativa, relativamente all'attuazione di tutte le misure prescritte, incluse nella documentazione presentata, e integrate da quelle contenute nella presente Determinazione;

#### **Visti:**

- i pareri giunti e depositati agli atti;
- la L.R. 40/98 e smi "Disposizioni concernenti la compatibilità ambientale e le procedure di valutazione;
- Il D.Lgs 03/04/2006 n. 152 "Norme in materia ambientale";
- Vista la Legge 7 aprile 2014 n. 56 recante "Disposizioni sulle Città Metropolitane, sulle Province, sulle Unioni e Fusioni dei Comuni", così come modificata dalla Legge 11 agosto 2014, n. 114, di conversione del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90;
- Visto l'art. 1 comma 50 Legge 7 aprile 2014 n. 56, in forza del quale alle Città Metropolitane si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni in materia di comuni di cui al testo unico, nonché le norme di cui all'art. 4 Legge 5 giugno 2003, n. 131;
- Atteso che la competenza all'adozione del presente provvedimento spetta al Dirigente ai sensi dell'art. 107 del Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 e dell'art. 45 dello Statuto Metropolitano;
- Visto l'articolo 48 dello Statuto Metropolitano;



## **DETERMINA**

per le motivazioni espresse in premessa, che si intendono interamente richiamate nel presente dispositivo:

- di escludere, per quanto di propria competenza, ai sensi dell'art. 10, c. 3 della L.R. 40/98, il progetto di "Operazioni di recupero rifiuti ai sensi dell'art. 216 D.Lgs.152/06 e s.m.i", presentato in data 03/08/2016 dalla Società Ediltransport Viscomi s.r.l. - con sede legale in Botricello (CZ), Via Marina II traversa snc e Partita IVA 02687210795 -, dalla fase di valutazione (art. 12 della L.R. 40/98 e smi), subordinatamente alle condizioni espresse in premessa che dovranno essere opportunamente verificati nell'ambito del successivo iter di approvazione del progetto;

Copia della presente determinazione verrà inviata al proponente e ai soggetti interessati di cui all'articolo 9 della l.r. 40/1998, depositata presso l'Ufficio di deposito progetti e pubblicata sul sito web della Città Metropolitana di Torino;

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso davanti al Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte, nel termine di sessanta giorni dalla data di ricevimento del presente atto o dalla piena conoscenza.

Il presente provvedimento, non comportando spese, non assume rilevanza contabile.

Data: 15/11/2016

**La Dirigente del Servizio**  
*dott.ssa Paola Molina*